



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALLONE, CARRARA, PISCITELLI, MESSINA, LONGO, CANTONI, ALICATA, ALLEGRINI, SALTAMARTINI, CAMBER, CALABRÒ, AUGELLO, DE ANGELIS, FLUTTERO, VICARI, Giancarlo SERAFINI e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2009

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d’istruzione a carattere civico-ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - La cultura dell'ambiente è intesa come l'insieme dei valori, norme, atteggiamenti e orientamenti finalizzati ad un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della natura, attraverso l'adozione di stili di vita modellati in base alle esigenze dei singoli soggetti e alla loro interazione con le diverse componenti dell'ambiente naturale.

Per far sì che la cultura dell'ambiente si diffonda tra i giovani è necessaria un'educazione «attiva», che consenta ai bambini e agli adolescenti di apprendere l'importanza di tutte le componenti del mondo naturale, di assumere atteggiamenti corretti e responsabili nei confronti della natura stessa, partecipando concretamente alla sua tutela.

È risaputo che i ragazzi rischiano di smarrirsi quando non sono inseriti in un contesto responsabilizzante, all'interno del quale possano trovare punti di riferimento sociali e affettivi e modelli comportamentali che permettano loro di definire la propria identità di ruolo. Ed è altrettanto vero che gli atteggiamenti che i bambini acquisiscono in tenera età, i principi e i valori che fanno propri durante l'adolescenza, sono fondamentali e perdurano nel tempo.

Un ruolo fondamentale è ricoperto dai genitori che ipotizzano per i figli un proprio progetto educativo alla cui realizzazione partecipa anche l'istituzione scolastica.

La costruzione di questo progetto dovrebbe sviluppare nei ragazzi il rispetto verso se stessi, gli altri e nei confronti dell'ambiente che li circonda. La scuola non risponde ancora del tutto a questa esigenza per la mancanza di entità ed energie, professionali ed economiche, che promuovano nei giovani il senso dell'appartenenza ad un contesto sociale e soprattutto ambientale, dove

vigono regole di comportamento, impegno e responsabilità.

Il presente disegno di legge vuole tutelare l'ambiente incentivando il senso di responsabilità e la cura della natura in tutti i giovani in età scolare. Desidera inserire una nuova attività nelle scuole di ogni ordine e grado legata alla tutela paesaggistico-ambientale e all'educazione civica, intesa come una vera e propria attività complementare della scuola e non come semplice occasione di evasione.

Il presente disegno di legge desidera offrire un'alternativa ai tradizionali viaggi d'istruzione organizzati dagli istituti scolastici che tendono ormai a diventare sempre più «viaggi turistici» - tipico esempio è la settimana bianca alla quale non possono partecipare tutti gli studenti creando inutili differenziazioni tra gli stessi compagni di classe - dimenticando il principio per cui sono nati, l'istruzione e la formazione appunto.

Il presente disegno di legge offre l'opportunità di poter organizzare e di poter usufruire di un sano progetto educativo che consenta ai giovani di acquisire: maggior senso di responsabilità e di rispetto nei confronti della natura; più consapevolezza dell'importanza dell'ambiente; comportamenti idonei alla tutela della natura; competenze tecniche per il mantenimento, conservazione e salvaguardia del mondo naturale; abilità socio-emotive e lavorative; comprensione di leggi, regolamenti e norme che hanno lo scopo di salvaguardare l'ambiente considerando che il bene collettivo non si contrappone a quello individuale; acquisizione di autonome capacità di giudizio e assunzione di responsabilità nei confronti della natura e dell'ambiente.

Il presente provvedimento si articola sia sul piano culturale che su quello pratico ed emotivo proprio perché le competenze che

intende promuovere sono legate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'identità degli studenti in qualità di individui e cittadini in linea con quanto sancito dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 291 del 14 ottobre 1992, il viaggio d'istruzione rappresenta un momento di arricchimento conoscitivo, culturale, umano e professionale.

Si tratta di un disegno di legge necessario alla salvaguardia dell'ambiente e alla formazione degli studenti perché acquisiscano tutti

gli elementi conoscitivi utili per diventare cittadini responsabili, e che vede il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle regioni, delle province e dei comuni e, all'interno di questi ultimi, gli assessorati alle politiche ambientali, all'istruzione ed al turismo.

Sono, infine, coinvolte le varie associazioni di settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge promuove la cultura dell'ambiente e contribuisce a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto per la natura.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, svolti dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette, sono stabiliti dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli studenti, che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, sono suddivisi in squadre di lavoro per fasce di età. A ciascuna squadra vengono affidate azioni idonee e commisurate all'età dei partecipanti.

2. Le fasce d'età in cui sono suddivisi gli studenti sono:

a) la prima fascia che comprende gli studenti dai sette ai tredici anni;

b) la seconda fascia che comprende gli studenti dai quattordici ai diciotto anni.

3. La prima fascia di cui al comma 2, lettera *a)*, partecipa alle attività organizzate all'interno delle aree interessate che si trovano nel comune, provincia o regione di appartenenza. La seconda fascia di cui al comma 2, lettera *b)*, partecipa anche alle attività organizzate nelle altre regioni.

Art. 3.

1. Le squadre di lavoro, di cui all'articolo 2, sono composte ognuna da quindici studenti e sono guidate da un insegnante con la collaborazione di coordinatori o *tutor*, in numero non inferiore a due, con esperienza nei vari ambiti d'intervento e con il compito di affiancare e sostenere gli studenti nell'esercizio delle attività.

Art. 4.

1. I partecipanti alle attività di cui alla presente legge sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 5.

1. Ai comuni, alle province ed alle regioni compete l'individuazione delle aree, nelle quali si svolgono le attività di cui all'articolo 1, oltre al coordinamento delle stesse in collaborazione con gli istituti scolastici, sentite le comunità montane, i consorzi dei parchi marini, le capitanerie e in generale tutti gli enti pubblici o privati interessati.

Art. 6.

1. Gli operatori economici dei luoghi deputati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, mettono a disposizione degli studenti i mezzi e le strutture all'uopo necessari.

2. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-*sexies*) è aggiunto il seguente:

«27-*septies*) le spese sostenute dagli operatori economici che mettono a disposizione degli studenti le proprie strutture per

interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, svolti dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.»

3. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

«*i-novies*) le spese sostenute dagli operatori economici che mettono a disposizione i mezzi e le strutture per lo svolgimento delle attività che consistono in interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale - svolti dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette - e che emettono regolare fattura alle scuole».

Art. 7.

1. Al termine dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, i partecipanti conseguono un credito formativo a titolo di riconoscimento dell'attività svolta.

